
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Le spese nel giudizio di rinvio

Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primo grado, ovvero sulle spese delle sole fasi d'impugnazione se riforma l'appello.

Tribunale di Taranto, sentenza del 28.01.2015

...omissis...

yyyy ha chiesto la condanna di F.xxxxxx alla somma di Euro. 1.200,00, già equitativamente liquidata dal Giudice di Pace in favore della parte civile per danno morale conseguente all'ingiuria.

L'art. 622 c.p.p. stabilisce che, fermi "gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile".

Quanto alle regole di giudizio che devono essere adottate nel processo civile, ragioni di coerenza inducono a ritenere che esse vanno ricavate dal codice civile e da quello di procedura civile. Tale soluzione è quella seguita dalla giurisprudenza, la quale considera quello di rinvio avanti al giudice civile designato ai sensi dell'art. 622 c.p.p. come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina espressa dagli art. 392 ss. c.p.c. (Cass. pen., sez. un., 18/07/13, n. 40109)

La S.C., con la sentenza di rinvio, ha osservato: "Nella sentenza di primo grado si riportavano le dichiarazioni del P., nelle quali lo stesso dichiarava di aver sentito l'imputata insultarlo attraverso il citofono con l'epiteto di cui all'imputazione xxxxxxxxxxxx.), e quelle della teste Cxx., laddove la stessa riferiva di aver personalmente e direttamente sentito l'espressione "Pxxxx sei un bastardo" pronunciata a quello stesso citofono da una donna che, in un successivo colloquio con il xx apprendeva dallo stesso essere la xxx.

Questi elementi di fatto non venivano specificamente smentiti nella sentenza impugnata. Ed allora risultano manifestamente illogiche e contraddittorie, rispetto a tali premesse, le conclusioni del Tribunale sul ritenuto carattere indiretto delle dichiarazioni della C. e sul giudizio di insufficienza delle stesse a confermare la deposizione della persona offesa; e risulta di conseguenza carente la motivazione della sentenza lì ove non valutava la presenza di due prove testimoniali dirette, fornite per l'appunto dal xxx. e dalla xx, che autonomamente rappresentavano la stessa condotta ingiuriosa dell'imputata in danno del xxx indicato come destinatario dell'insulto da quest'ultimo per la diretta percezione dell'epiteto e dall'xxx., per l'espressa menzione del cognome della persona offesa".

Appare consequenziale condannare F.xxxM. al pagamento della somma di Euro. 1.200,00 per danni morali equitativamente determinati, come statuito nella sentenza n. 859/10 resa dalla sezione penale del Giudice di Pace di Taranto il 15.11.2010, oltre interessi legali dalla data della citata sentenza.

Costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primo grado, ovvero sulle spese delle sole fasi d'impugnazione se riforma l'appello (Cass. 23-4-2001 n. 5987; Cass. 1-10-2002 n. 14075; Cass. 18-6-2003 n. 9783). Nel caso in esame questa Corte, non avendo riformato la sentenza di primo grado, non deve pronunciarsi sulle spese di tale grado, limitandosi a confermare quanto in merito deciso dal Giudice di Pace (Cass. civile sez. II, 10/03/2014 n. 5535), che le ha liquidate in complessivi Euro. 1.300,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e Cap Come per legge, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della prima sentenza.

Quanto alle spese del secondo grado e a quelle del giudizio di Cassazione, in più occasioni la S.C. ha avuto modo di precisare che la liquidazione delle spese

processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore ed onorari di avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare - in relazione alle diverse fasi del giudizio - se il giudice ha rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe (Cass. Civ. 5535/14 conf. Cass. 8-5-1990 n. 3787; 2- 4-1993 n. 3989; Cass. 28-11-1995 n. 12280).

Pertanto, vanno liquidate le spese del secondo grado: per le stesse, nonché per quelle del giudizio di Cassazione, si precisa che, in tema di spese processuali, i nuovi parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (arg. ex Cassazione penale, sez. II, 17/07/2013, n. 43143).

Pertanto, si stima di dover liquidare, per il giudizio di secondo grado, complessivi Euro. 1.710,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza d'appello; per il giudizio innanzi alla S.C. complessivi Euro. 3.015,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza di Cassazione.

In ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata le spese di lite di questo grado, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

- condanna FxxxxM. al pagamento, in favore di xxx., della somma di Euro. 1.200,00 per danni morali, oltre interessi legali dal 15.11.2010 al soddisfo;
- condanna la F. alla rifusione, in favore del P., delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi Euro. 1.710,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza d'appello;
- condanna la xxxx alla rifusione, in favore del xxxx, delle spese del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, liquidate in complessivi Euro. 3.015,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza della S.C.;
- condanna la F. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro. 1.889,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Taranto il 5 dicembre 2014, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2015.